



E. S. U. MOLISE

ENTE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

*Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio, provvidenze e servizi per il
diritto allo studio universitario
a.a. 2011/2012*

Campobasso lì

Approvato con delibera del C.d'A. n. 11 dell'11 luglio 2011

INDICE

ART. 1 Finalità

ART. 2 Destinatari

ART. 3 Concessione e durata benefici

ART. 4 Requisiti di merito

ART. 5 Requisiti economici

ART.6 Studenti stranieri

ART. 7 Disposizioni particolari per studenti in situazioni di handicap

ART. 8 Tipologie di borse di studio

ART. 9 Ammontare delle borse di studio e modalità di erogazione

ART. 10 Integrazioni di borse di studio

ART. 11 Mobilità internazionale

ART. 12 Formulazione

ART. 13 Cause di incompatibilità

ART. 14 Cause di revoca

ART: 15 Cause di esclusione

ART. 16 Controlli sulle autocertificazioni

ART. 17 Modalità e termini di presentazione della domanda

ART.18 Pubblicazioni delle graduatorie e ricorsi

ART. 19 Trattamento dati personali

ART. 20 Norma finale di rinvio

Art.1
Finalita'

Il presente bando detta regole e modalità per la partecipazione al concorso per la concessione, per l'a.a. 2011/2012, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, della legge regionale n. 1 del 9 gennaio 1995 e successive modifiche e integrazioni, di:

- Borse di studio
- Provvidenze a favore di studenti universitari provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea
- Contributi per la mobilità internazionale degli studenti
- Integrazioni alle borse di studio
- Servizio di ristorazione a tariffa agevolata
- Rimborsi tassa regionale per il diritto allo studio.

AVVERTENZA

Gli studenti DEVONO, prima di compilare la domanda, prendere visione CON ATTENZIONE di tutte le PRESCRIZIONI DEL BANDO.

Il personale dell'ESU è a disposizione unicamente per informazioni e/o chiarimenti relativi alle procedure concorsuali.

In particolare per quanto attiene al merito e al reddito, i quesiti vanno posti alle Istituzioni di riferimento (Università- CAAF – INPS). La presentazione della domanda non presenta alcuna difficoltà pratica, è necessario però avere a disposizione i dati del merito, l'Attestazione ISEE/ISEEU riferita ai redditi 2010 ed una casella personale di posta elettronica.

**F.TO IL DIRETTORE DELL'E.S.U.
(Dott.ssa Rosella Salvatore)**

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE SUL SITO www.esu.molise.it

- 1. FASE DELLA REGISTRAZIONE:** sportello on line: **REGISTRATI** - inserire dati anagrafici seguendo le indicazioni.
- 2. Terminata la fase di registrazione, lo studente riceverà un SMS sul cellulare contenente la PASSWORD che dovrà essere inserita nella successiva fase del LOGIN.**
- 3. FASE DEL LOGIN (accesso alla domanda on -line):** inserire CODICE FISCALE e la PASSWORD.
- 4. fase della CONFERMA (chiusura della domanda)** dopo aver compilato la domanda apparirà in fondo **REGISTRA**, lo studente controllerà che tutte le informazioni siano esatte, si può tornare sulla domanda e correggere eventuali inesattezze, dopodiché procederà alla conferma cliccando su **INOLTRA**. Da questo momento la domanda non può più essere modificata.
- 5. lo studente dovrà stampare la domanda, firmare e allegare copia del documento d'identità in corso di validità, e l'attestazione ISEE/ISEEU, spedire con raccomandata a/r a: ESU, Via Zurlo, 17 -86100 Campobasso entro le ore 13 del 25 settembre 2011.**

Non si accettano documenti da allegare alle domande, presentati agli sportelli dell'E.S.U.

Art. 2 *Destinatari*

Possono presentare domanda per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di studio gli studenti:

- di cittadinanza italiana;
- degli Stati appartenenti alla Unione Europea;
- stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286;
- che non siano in possesso di altra laurea di pari livello.

Possono partecipare al concorso gli studenti che, per l'a.a. 2011/2012, s'iscrivono presso le Università, entro il termine fissato dagli specifici regolamenti universitari **per l'iscrizione senza versamento di mora:**

- a) Università degli Studi del Molise
- b) Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso
- c) Conservatorio di Musica di Campobasso

ai corsi di laurea, di laurea a ciclo unico, di laurea specialistica/magistrale, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 368), di dottorato di ricerca (attivati ai sensi del decreto legislativo n. 210/98, art. 4), di cui al decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 come modificato dal D.M. 22/10/2004, n.270,

Possono partecipare al concorso anche gli studenti che s'iscrivono per l'a.a. 2011/2012, entro il termine fissato dai regolamenti universitari per l'iscrizione **senza versamento di mora**, ai corsi di laurea aventi valore legale, attivati prima dell'attuazione del decreto MURST n. 509 del 1999 e successive modifiche.

Nel rispetto dei termini previsti dal presente bando, possono presentare domanda di borsa di studio anche coloro che abbiano presentato domanda di trasferimento da altro Ateneo a quelli del Molise.

Gli studenti iscritti ai Corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale Conservatorio di Campobasso il cui ordinamento prevede solo l'espletamento di soli esami (non crediti) possono usufruire dei benefici per la durata legale del corso di laurea. Pertanto coloro che risulteranno iscritti fuori corso non potranno usufruire di alcun beneficio.

N.B.

Gli studenti che provengono da Atenei e/o Conservatori diversi da quelli del Molise, dovranno produrre, contestualmente alla domanda, idonea certificazione rilasciata dall'Ente /Agenzia Diritto allo Studio Universitario di provenienza, da cui risulti il "bonus" residuo

ancora utilizzabile. Nel caso di mancata presentazione della citata certificazione o di successivo accertamento dell'avvenuto utilizzo del "bonus", si procederà ad adottare tutti i provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti.

Gli studenti che intendono iscriversi a corsi per cui è prevista la prova di ammissione verranno ammessi al concorso con riserva, subordinando all'esito positivo della prova la conferma della eventuale ammissione. Lo studente, in caso di esito negativo, iscrivendosi ad altro corso di laurea, deve comunicare la definitiva iscrizione.

Non saranno ammessi ai benefici del presente bando gli studenti che:

- **hanno un'iscrizione ad un anno di corso diverso da quello dichiarato;**
- **sono incorsi nella revoca di una qualsiasi delle provvidenze erogate dall'Ente;**
- **non abbiano restituito somme dovute all'Ente a seguito di revoca dei benefici;**
- **alla data del 31 ottobre 2011 hanno concluso la carriera universitaria;**
- **per l'a.a. 2011/2012 sono beneficiari di una borsa di studio per i dottorati di ricerca;**
- **per l'a.a. 2011/2012 si iscrivono a corsi di specializzazione dell'area medica;**
- **in possesso di laurea e di laurea specialistica conseguita presso il Conservatorio;**
- **studenti stranieri che hanno richiesto il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero;**
- **in possesso di laurea e di laurea specialistica conseguita presso l'Università Telematica.**

Opzione ultimo semestre della laurea di primo livello / primo anno di laurea specialistica/magistrale

Gli studenti iscritti nell'a.a. 2010/2011 all'ultimo anno della laurea di primo livello, all'atto di presentazione della domanda di borsa di studio per l'a.a. 2011/2012, dovranno effettuare l'opzione tra ultimo semestre della laurea di primo livello o primo anno di laurea specialistica/magistrale con riserva.

In caso di mancato conseguimento della laurea triennale entro i termini previsti e quindi di decadenza della iscrizione alla laurea di secondo livello, si perde il beneficio conseguito a seguito di iscrizione con riserva alla laurea specialistica/magistrale.

Art. 3
Concessione e durata dei benefici

Agli studenti risultati idonei in relazione al possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, i benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta dei titoli di studi, nei periodi indicati di seguito, considerando che l'anzianità universitaria dello studente è azzerata solo nel caso di rinuncia irrevocabile agli studi. In tutti gli altri casi di passaggio di corso, passaggi di facoltà, trasferimenti da altri Atenei, la carriera universitaria verrà considerata a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

Periodo di fruibilità dei benefici

Corsi di studio attivati prima della riforma universitaria (Vecchio ordinamento)

Agli studenti iscritti ai corsi di laurea attivati prima dell'attuazione del D.M. n. 509/1999 il beneficio è concesso per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più uno a partire dall'anno di prima iscrizione.

Corsi di studio attivati secondo la riforma universitaria (Nuovo Ordinamento)

I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi attivati successivamente al D.M. n. 509/99, compresi le lauree del nuovo ordinamento di Alta Formazione Artistica e Musicale (**Conservatorio**)

- a. per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso di laurea di primo livello;
- b. per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- c. per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica/magistrale per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso di laurea di secondo livello ;

Corsi di specializzazione e di dottorato

per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione ad un corso universitario di terzo livello.

Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale Conservatorio

con percorso di laurea vecchio ordinamento (esami invece di crediti) la fruizione dei benefici è riconosciuta per un periodo pari alla durata legale dei corsi prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Lo studente sarà inserito nella graduatoria dell'anno di corso corrispondente al numero di anni calcolato dalla prima immatricolazione.

Per prima immatricolazione s'intende la prima iscrizione in assoluto ad una qualsiasi Università, indipendentemente dalla sede e dal corso, con riferimento alla specifica tipologia di corso di studi - laurea, laurea specialistica/magistrale, corsi di specializzazione e dottorato – (Es. lo studente in possesso della laurea di primo livello che si iscrive ad un corso di laurea specialistica/magistrale (di secondo livello) deve tener conto dell'anno di tale nuova immatricolazione).

Per gli studenti che sono in possesso di laurea triennale e si iscrivono a un corso di laurea a ciclo unico, la prima immatricolazione da considerare è quella riferita alla laurea triennale e la borsa di studio potrà essere concessa esclusivamente a partire dal 4° anno del corso di laurea a ciclo unico.

Il cambio di corso di laurea dello stesso livello o di Università non azzerava l'anzianità della carriera universitaria.

L'anzianità della carriera universitaria dello studente è azzerata solo nel caso di **rinuncia agli studi**.

In tal caso deve essere dichiarato l'anno di nuova iscrizione.

Lo studente dovrà comunque dichiarare se ha già beneficiato di borsa di studio nel periodo della precedente iscrizione.

Al fine di conseguire i benefici previsti, oltre al possesso dei requisiti di merito come specificati nel presente bando, tutti gli studenti devono essere ammessi alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università. **Ad es. uno studente che sulla base della prima immatricolazione risulti al 3° anno, dovrà essere ammesso da parte dell'Università alla frequenza del 3° anno, per l'a.a. 2011/2012.**

Si precisa che ai fini del presente concorso per ciascun studente sarà valutata la condizione di merito in relazione al corso cui è iscritto alla data di presentazione della domanda di borsa di studio, indipendentemente da eventuali successivi passaggi di corsi di laurea.

N.B.

Chiarimenti in ordine alla carriera universitaria vanno richiesti agli uffici di segreteria studenti universitari che hanno competenza esclusiva in materia, si consiglia prima della compilazione di partecipazione al concorso, di verificare la propria posizione, presso le segreterie studenti, anche al fine di controllare la completezza dei dati registrati.

Art.4
Requisiti di merito

La valutazione dei requisiti di merito è effettuata sulla base di una autocertificazione rilasciata dallo studente, ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella domanda di partecipazione al concorso.

N.B. La mancata autocertificazione dei requisiti di merito è motivo di non ammissione al concorso.

Per partecipare al concorso sono richiesti i seguenti requisiti minimi di merito:

ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO:

Agli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, dei corsi di specializzazione o di dottorato di ricerca, non è richiesto alcun requisito di merito al momento di presentazione della domanda.

Agli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea specialistica/magistrale è richiesta l'ammissione secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto MURST n. 509/99, e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti.

Agli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica/magistrale i **requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati successivamente.**

La **seconda rata** della borsa di studio sarà corrisposta al conseguimento di un livello minimo di merito pari a 18 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli, e di 10 crediti per gli altri, purché conseguiti entro il **10 agosto 2012**.

Trascorso il termine del 10 agosto, lo studente decade dal diritto alla seconda rata di borsa di studio.

La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica/magistrale, i quali entro il **30 novembre 2012**, non abbiano conseguito almeno **20 crediti**, riconosciuti per il corso di studi cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivano nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

In caso di revoca, le somme riscosse devono essere restituite all'ESU da parte dello studente.

ISCRITTI AL primo anno del CONSERVATORIO MUSICALE DI CAMPOBASSO:

Gli iscritti ai corsi che non prevedono l'acquisizione di crediti ma solo il superamento di esami devono:

- essere regolarmente iscritti per l'a.a. 2011/2012 entro i termini fissati dal presente bando;**
- superare gli esami fondamentali previsti per l'iscrizione al secondo anno entro il 30 settembre 2012 con votazione non inferiore a 9/10. L'eventuale iscrizione con riserva al secondo anno, in difetto degli esami richiesti, è motivo di esclusione.**

Per gli studenti iscritti ai corsi di 1° e 2° livello del Nuovo Ordinamento:

- i benefici sono attribuiti in presenza dei requisiti relativi alla condizione economica già previsti per gli studenti universitari ;**
- la seconda rata della borsa di studio sarà erogata al superamento entro il 30 novembre 2012, di un numero di esami corrispondente a 30 crediti con votazione non inferiore a 28/30. La borsa sarà revocata agli iscritti al primo anno i quali, entro il 30 novembre 2012, non abbiano conseguito i requisiti di merito predetti.**

L'eventuale iscrizione con riserva all'anno successivo, in difetto degli esami fondamentali richiesti, è motivo di esclusione.

ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEI CORSI ATTIVATI PRIMA DEL D.M. N. 509/99 (ART. 4 D.P.C.M. 30/4/1997):

Per ottenere i benefici gli studenti iscritti ai seguenti corsi del vecchio ordinamento devono aver conseguito, entro il 10 agosto 2010, il numero di crediti indicato nella tabella:

A.A. di prima immatricolazione	2010/2011	2009/2010	2008//2009	2007/2008
Anno di iscrizione	2°	3°	4°	1F.C.
Corso di laurea Scienze della Formazione primaria	18	68	110	153
Corso di laurea Scienze della Formazione primaria con sostegno	-----	68	123	184

I crediti relativi agli esami per i quali non è prevista una votazione finale in trentesimi (es. laboratori e tirocini) sono validi ai fini del calcolo del merito.

Tenuto conto che i benefici previsti dal bando, ai sensi del DPCM 2001, sono concessi agli studenti iscritti ai corsi di **Alta Formazione Artistica e Musicale (Conservatorio)** per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dal primo anno di immatricolazione, gli studenti che si iscrivono o si sono iscritti in qualità di fuori corso, ripetenti o fuori corso intermedio, sono esclusi dai benefici.

ANNI SUCCESSIVI DEI CORSI ATTIVATI IN ATTUAZIONE DEL D.M. N. 509/99.

Per ottenere i benefici gli studenti iscritti a corsi del nuovo ordinamento, devono aver conseguito, entro il 10 agosto 2011, il numero di crediti indicato nella seguente tabella, oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi eventualmente previsti all'atto di ammissione ai corsi di studio:

A.A. di prima immatricolazione	Numero di crediti da acquisire per anno di corso a partire dall' anno di prima immatricolazione					
	2010/2011	2009/2010	2008/2009	2007/2008	2006/2007	Ultimo semestre
Anno di iscrizione	2°	3°	4°	5°	6°	
Laurea triennale	25	80	=====	=====	=====	135
Laurea specialistica a ciclo unico	25	80	135	190	245	+55
Laurea specialistica /magistrale	30	=====	=====	=====	=====	80

NOTA BENE

Al fine di evitare di incorrere nella revoca della borsa di studio, gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia, verranno inseriti nelle graduatorie provvisorie di riferimento CON RISERVA in attesa della convalida dei tirocini che consente l'iscrizione all'anno successivo.

All'uopo gli studenti interessati potranno presentare autocertificazione di avvenuto superamento del tirocinio ed essere quindi inseriti nelle graduatorie definitive di riferimento.

ISCRITTI ANNI SUCCESSIVI AL CONSERVATORIO DI CAMPOBASSO

Per gli studenti regolarmente iscritti agli ultimi tre anni dei corsi previsti dal vecchio ordinamento, il requisito di merito è costituito dal superamento, entro il 30 settembre 2011 dell'esame obbligatorio con la votazione di almeno 9/10.

Per gli studenti iscritti regolarmente ai corsi di 1° e 2° livello del nuovo ordinamento, il merito è costituito da:

- per il secondo anno, dal superamento di un numero di esami corrispondenti ad almeno 30 crediti con votazione media non inferiore a 28/30, entro il 10 agosto 2011;

- per il terzo anno dal superamento di un numero di esami corrispondenti ad almeno 85 crediti con votazione media non inferiore a 28/30, entro il 10 agosto 2011.

BONUS

Per il conseguimento del requisito di merito minimo previsto per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea specialistica e di laurea specialistica a ciclo unico, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un «*bonus*», maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

5 crediti per il secondo anno;

12 crediti per il terzo anno ;

15 crediti per gli anni accademici successivi.

Lo studente può avvalersi del bonus una sola volta ma può frazionarlo nel caso in cui per raggiungere il requisito di merito minimo richiesto per **conseguire l'idoneità** alla borsa di studio, non necessita del suo intero valore (es. uno studente che al 10 agosto abbia conseguito solo 24 dei 25 crediti necessari per il secondo anno, può utilizzare n.1 bonus per il conseguimento dell'ulteriore credito necessario per raggiungere il requisito di merito minimo ed usufruire dei 4 rimanenti negli anni successivi). Lo studente può usufruire del bonus maturato e non utilizzato durante il corso di laurea, per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per il corso di laurea specialistica/magistrale, ad eccezione degli studenti che provengono da corsi previsti dai vecchi ordinamenti.

Si precisa che i «*bonus*» possono essere utilizzati unicamente per il raggiungimento del requisito minimo di merito al fine di conseguire la **sola idoneità alla borsa di studio**.

I bonus devono essere espressamente richiesti all'atto di presentazione della domanda di borsa di studio; qualora lo studente non indichi nel modello di domanda di voler utilizzare i bonus, non potrà richiederlo successivamente. Lo studente deve limitarsi a dichiarare il numero di crediti effettivamente conseguiti alla data del 10 agosto 2011. **I «bonus» sono calcolati d'ufficio** sulla base dei crediti autocertificati ove lo studente ne abbia diritto e nei limiti del totale disponibile.

Gli studenti iscritti a corsi del vecchio Ordinamento non possono usufruire del «bonus».

Anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca

Per ottenere i benefici lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti universitari.

Ai fini della borsa di studio sono considerati validi tutti gli esami sostenuti dagli studenti nella carriera universitaria, **purché riconosciuti dalle Università per il corso di laurea ed in relazione al piano di studi riferito all'anno di corso frequentato.**

Non sono considerati validi crediti relativi ad esami appartenenti ad anni di corso successivi.

Sono considerati validi anche i crediti relativi alle prove superate con idoneità od altro giudizio non espresso in voto, se concorrono al raggiungimento del numero dei crediti complessivi per il conseguimento del titolo di studio, e vengono conteggiati con voto pari a 0.

Al fine del computo degli esami o crediti formativi, si considerano validi soltanto quelli utili per il corso di studio di appartenenza che risultino sostenuti, verbalizzati e convalidati entro il 10/8/2011 ed il conteggio deve essere effettuato a partire dall'anno di prima iscrizione (previo soddisfacimento di eventuali obblighi formativi previsti all'atto di ammissione ai corsi).

Ai fini della borsa di studio **non sono considerati validi** i crediti relativi ad attività formative e professionali pregresse, convalidati dalle Università in base a rapporti convenzionali finalizzati al riconoscimento di tali attività.

Gli esami sostenuti all'estero entro il 10.08.11 nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (ad es. il *progetto Socrates - Erasmus*), e quelli sostenuti entro il 10.08.11 da studenti in attesa della regolarizzazione della propria posizione amministrativa e didattica a seguito di trasferimento da altre sedi universitarie, nel caso non risultino convalidati entro lo stesso termine, devono essere dichiarati dallo studente nella domanda di ammissione al concorso. In questo caso gli esami in questione sono considerati con riserva; la convalida di detti esami, deve comunque avvenire entro il 31.05.2012, pena la cancellazione degli stessi e la conseguente revisione della posizione dello studente.

Per gli **studenti trasferiti o che effettuano un passaggio di corso**, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di merito, **non si tiene conto** dei crediti eventualmente convalidati, a seguito di ricostruzione di carriera, relativi ad **esami appartenenti ad anni di corso successivi a quello di iscrizione.**

I crediti, di cui al presente bando, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

STUDENTI DECADUTI O RINUNCIATARI AI QUALI VIENE DATA LA POSSIBILITÀ DI IMMATRICOLARSI NUOVAMENTE A QUALSIASI CORSO DI STUDIO E CHE OTTENGONO IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI ACQUISITI NELLA CARRIERA PRECEDENTE, NON POSSONO UTILIZZARE TALI CREDITI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI ESU.

Le autocertificazioni rilasciate dagli studenti nella domanda di partecipazione al concorso vengono accertate utilizzando il sistema di condivisione dati con le Università.

ART. 5 ***Requisiti economici***

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al decreto legislativo n. 109/98, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste come modalità integrative di selezione, l'Indicatore della situazione economica all'estero, di cui al successivo comma 8, e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 9.

2. Per la concessione dei benefici di cui al presente bando, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. n. 221/99, art. 1-*bis*, e successive modificazioni e integrazioni.

3. **Studenti indipendenti.** Ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, art.3, comma 2-*bis*, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 6.500, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Lo studente che si è dichiarato indipendente dal nucleo familiare di origine deve allegare alla domanda :

1. stato di famiglia storico;
2. documenti comprovanti i propri redditi fiscalmente dichiarati, da almeno due anni;
3. documentazione atta a comprovare che occupa un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti della famiglia di origine, da almeno due anni.

4. Studente inserito in nucleo familiare diverso da quello di origine. Lo studente che convive, seppur da lungo tempo, con soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare d'origine, anche se ad essi legati da vincoli di parentela (ad es. nonni, fratelli, etc.), e che non rientra nella fattispecie dello studente indipendente come sopra specificato, **deve presentare l'ISEE riferito al nucleo familiare d'origine, formato dai propri genitori.**

5. Nucleo familiare dottorandi. Ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, art.3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.

6. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori.

7. Valutazione redditi fratelli. Ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente bando nella misura del 50%.

8. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del D.L. n.167/90, art. 4, comma 6, convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. **L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente** è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:

a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;

b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto legge n. 167/90, art. 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, gli studenti devono allegare alla domanda apposita attestazione **sottoscritta** riportante il calcolo:

- dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE)
- dell' Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente del nucleo familiare (ISP).

Nel caso in cui i redditi complessivi del nucleo familiare siano composti anche da redditi di cui all' art. 5, punti 7, 8, e 9 del presente bando, lo studente deve presentare il certificato I.S.E.E.U. ed I.S.P.E.U. rilasciato da un qualsiasi centro CAF autorizzato.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'Estero, non potrà superare **€ 14.696,72**.

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente non potrà superare **€ 25.719,28**.

I dati economici ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente nonché ai fini dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente sono quelli riferiti all'**anno 2010**.

Gli studenti devono aver precedentemente presentato la “Dichiarazione Sostitutiva Unica “ presso il proprio Comune o sede INPS, oppure presso uno qualsiasi degli **autorizzati** Centri di Assistenza Fiscale (CAF)- convenzionati e non convenzionati con l'ESU- presenti sul territorio nazionale ed essere, pertanto, in possesso dell'attestazione definitiva I.S.E.E. relativamente ai redditi ed alla situazione patrimoniale 2010.

Le dichiarazioni ISEE che risulteranno pari a 0 saranno inviate alla Guardia di Finanza per essere sottoposte a controllo.

Per i certificati rilasciati dai CAF convenzionati con l'ESU Molise, la spesa è a carico dell'E.S.U. stesso; per i certificati rilasciati da altri CAF, autorizzati ma non convenzionati, la spesa è a carico dello studente.

AVVERTENZA:

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE NON CORREDATE DI ATTESTAZIONE RILASCIATA DAL CAF PRIVE DI TIMBRO E FIRMA DEL CAF NONCHE' LE DOMANDE CHE PRESENTANO L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EQUIVALENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO SUPERIORI AI LIMITI STABILITI DAL PRESENTE BANDO.

ART. 6

Studenti stranieri

Gli **studenti stranieri provenienti da paesi U.E.** devono seguire le stesse procedure indicate per gli studenti italiani.

Gli **studenti non appartenenti all'U. E.** accedono, a parità di trattamento, con gli studenti italiani e con gli studenti appartenenti all'U.E., ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio.

Tali studenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al presente bando di concorso e sono tenuti a produrre, ai sensi del D.P.R. 31.8.1999, n.394, apposita documentazione originale, rilasciata dalle competenti autorità del paese dove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, da cui risulti:

1. il numero dei componenti del nucleo familiare
2. l'importo del reddito prodotto per l'anno 2009 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
3. il patrimonio relativo ai fabbricati con l'indicazione della superficie in metri quadri ;

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo, il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro, emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri entro il 28 febbraio, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad un'università nel

paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università d'iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca del beneficio.

Elenco dei paesi particolarmente poveri in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo

Afghanistan	Costa d'avorio	Lesotho	Samoa	Tuvalu
Angola	Djibuti	Liberia	Sao Tome & Principe	Uganda
Bangladesh	Eritrea	Madagascar	Senegal	Vanuatu
Benin	Etiopia	Malawi	Sierra Leone	Yemen
Bhutan	Gambia	Maldives	Solomon Islands	Zambia
	Ghana	Kenia	Korea, Dem. Rep.	Kyrgyz Rep.
Burkina faso	Guinea	Mali	Somalia	Papua New Guinea
Burundi	Guinea bissau	Mauritania	Sudan	Tajikistan
Cambogia	Guinea equatoriale	Mozambico	Tanzania	Uzbekistan
Central African Rep.	Haiti	Myanmar	Timor Leste	Vanuatu
Chad	Kiribati	Nepal	Togo	Viet Nam
Comoros	Lao's people	Niger	Nigeria	Zimbabwe
Congo (Repubblica Democratica)	Laos	Rwanda	Pakistan	

Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità per la determinazione delle condizioni economiche.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Nella formazione delle graduatorie, in assenza della documentazione di cui sopra, l'ESU iscrive con riserva gli studenti stranieri che, in sede di presentazione della domanda, abbiano comunicato i dati a loro conoscenza sulla condizione economica e patrimoniale dei rispettivi nuclei familiari e il requisito di merito posseduto: in tale caso entro il **30 novembre 2011**, gli studenti stranieri devono presentare, a pena di esclusione, la documentazione prevista.

ART 7

Disposizioni particolari per studenti in situazione di handicap

Lo studente che si trovi in situazione di handicap deve allegare alla domanda di borsa di studio **copia del certificato rilasciato dalla competente Commissione attestante una disabilità non inferiore al 66%.**

Periodo di fruibilità dei benefici.

Corsi attivati prima dell'attuazione del D.M. n. 509/99 (Vecchio Ordinamento)

Per gli studenti con disabilità non inferiore al 66%, iscritti ai corsi di laurea del vecchio ordinamento, i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più due, con riferimento all'anno di prima immatricolazione.

Corsi attivati in attuazione del D.M. n. 509/99 (Nuovo Ordinamento)

Per gli studenti con disabilità non inferiore al 66% , iscritti ai corsi di laurea del nuovo ordinamento, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica/magistrale e di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico.

Requisiti di merito

Studenti che si iscrivono al primo anno di tutti i corsi:

- nessun requisito di merito

Come stabilito dall'art.14 del DPCM 9 aprile 2001, agli studenti con disabilità non inferiore al 66%, beneficiari di borsa di studio, iscritti al primo anno di corso, non si applicano le disposizioni relative all'erogazione della seconda rata e alla revoca della borsa di studio in caso di mancato conseguimento del requisito di merito di cui all'art. 4 del presente bando.

Studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo:

I requisiti di merito individualizzati per gli studenti con disabilità non inferiore al 66% non possono essere inferiori a quelli di seguito indicati.

CORSI ATTIVATI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL D.M. N. 509/99 (VECCHIO ORDINAMENTO)

Aver superato entro il 10 agosto 2008 il numero di crediti indicato nella seguente tabella:

Anno di iscrizione	2°	3°	4°	5°	1° F.C.	2° F.C.°
Scienze della Formazione primaria	6	50	92	=====	127	162
Scienze della Formazione primaria con sostegno	6	50	102	=====	154	196

Corsi attivati in attuazione del D.M. n.509/99

Per i corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico e laurea specialistica/magistrale sono richiesti i requisiti di merito necessari alla generalità degli studenti diminuiti del 40%.

Per i corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle università;

Requisiti economici

Agli studenti con invalidità non inferiore al 66% si applicano le disposizioni in proposito previste dal presente bando, fatta eccezione per i limiti degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente e della Situazione Patrimoniale Equivalente per il diritto allo studio universitario. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il diritto allo studio universitario, sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'Estero, non potrà superare € **19.595,63**. L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il diritto allo studio universitario non potrà superare € **33.067,63**.

ART 8

Tipologie di borse di studio

Ai fini dell'assegnazione delle borse di studio, lo studente è classificato:

- **in sede**” se residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studi frequentato purchè non superi i 15 Km;
- **“pendolare**” se residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato con distanza compresa fra 16 e 50 Km.

- **"fuori sede"** se residente in tutti gli altri comuni ed ha preso alloggio a titolo oneroso in Campobasso, Isernia, Termoli o Larino ovvero nei comuni dichiarati **"In sede "** per frequentare i corsi nelle rispettive sedi universitarie, per un periodo non inferiore a 10 (dieci) mesi compresi tra l'1/10/2011 e il 30/09/2012.

Per beneficiare dello "status" previsto per gli studenti "fuori sede" è necessario che:

- Lo studente dichiararsi nella domanda di essere "fuori sede".
- Lo studente, beneficiario o idoneo non beneficiario nelle graduatorie definitive, deve consegnare all'ESU, entro il **termine perentorio del 31/12/2011**, copia autenticata del contratto registrato ai sensi della legge 431/98 che dimostri il rapporto d'affitto per almeno 10 (dieci) mesi durante l'a.a. 2011/12, per un periodo compreso tra l'1/10/2011 e il 30/09/2012. **L'Ente si riserva di richiedere l'esibizione delle ricevute di pagamento del canone di locazione.**

Gli studenti che non provvedono entro il termine sopraindicato alla consegna dei documenti in regola, sono considerati a tutti gli effetti "pendolari".

N.B. Si precisa che viene preso in considerazione la durata del contratto d'affitto solamente a partire dal 1 ottobre 2011 per 10 mesi, anche se il contratto viene stipulato per un periodo precedente.

Gli studenti stranieri, appartenenti o non appartenenti all'Unione Europea, sono considerati comunque fuori sede, ad eccezione dei casi in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Gli studenti classificabili come "fuori sede" che soggiorneranno all'estero nell'ambito del **Programma ERASMUS/SOCRATES**, sono soggetti alla stessa disciplina. Devono presentare, entro il termine perentorio del 31/12/2011, copia autenticata del contratto registrato ai sensi della legge 431/98 che dimostri il rapporto d'affitto per almeno 10 (dieci) mesi, durante l'A.A. 2011/12 per un periodo compreso tra l'1/10/2011 e il 30/09/2012. A tal fine può essere compreso anche il periodo di soggiorno all'estero per il periodo ricadente nel contratto di locazione.

L'Ente si riserva di istituire una anagrafe degli alloggi presi in affitto con regolare contratto e di trasmettere tale elenco alla Provincia per il controllo sulla conformità e la sicurezza degli impianti di riscaldamento.

ART. 9
Ammontare delle borse di studio e modalità di erogazione.

Lo stanziamento previsto sarà ripartito tra le Università presenti sul territorio regionale compreso l'Istituto di Alta Formazione Musicale Conservatorio "Lorenzo Perosi" di Campobasso, in base al numero degli iscritti di ciascun Ateneo.

La dotazione complessiva prevista sarà ripartita tra gli immatricolati ai corsi di laurea triennale, specialistica a ciclo unico e specialistica/magistrale, gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, laurea specialistica a ciclo unico, specialistica/magistrale, gli iscritti ai corsi attivati prima del D.M. n. 509/99, e gli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, riservando per ogni corso una percentuale proporzionale al numero degli idonei quali risulteranno nelle graduatorie di borsa di studio, garantendo, in ogni caso, una borsa per ogni anno di corso di laurea ove vi sia almeno uno studente idoneo senza l'utilizzo di bonus.

Dalla predetta disponibilità finanziaria è riservata:

- una somma complessiva pari al 3% come contributo per la partecipazione dei borsisti a programmi di studio che prevedano la mobilità internazionale;
- una somma complessiva pari al 2% per gli iscritti a corsi di specializzazione e dottorati di ricerca;
- una somma complessiva pari al 3% per gli studenti con disabilità non inferiore al 66%.
- una somma complessiva pari al 2% per gli studenti che conseguano il titolo di studio di laurea e di laurea specialistica/ magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti.

Le borse di studio messe a concorso per l'anno accademico 2010/2011 saranno attribuite, in sede di approvazione di ciascuna graduatoria, fino all'assegnazione di una borsa di importo pari almeno alla metà del valore della borsa "in sede".

Le borse sono erogate in denaro e servizi gratuiti agli studenti vincitori, come di seguito indicato:

1. **Studenti in sede:**

- una quota in contanti di € **1.800,34**
- servizio mensa gratuito (un pasto giornaliero per tutti i giorni di apertura dei servizi);

2. **Studenti pendolari: € 2.633,17**

3. **Studenti fuori sede: € 4.776,44**

Gli studenti "fuori sede", vincitori di borsa di studio in base alle graduatorie definitive, per il riconoscimento della loro posizione, devono adempiere le disposizioni previste nell'Art. 8

“Tipologie di borse di studio” del presente bando. A coloro che non presentano la prescritta documentazione è attribuita la borsa di studio prevista per gli studenti pendolari.

La borsa è corrisposta integralmente agli studenti il cui I.S.E.E. del nucleo familiare convenzionale sia inferiore od uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento stabilito dall’art 5 del presente bando.

Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa complessiva viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell’importo, applicando un’interpolazione lineare degli importi.

Agli studenti iscritti per l’a.a. 2011/2012 al 1° anno fuori corso dei corsi del Nuovo Ordinamento, la borsa di studio è concessa esclusivamente per un semestre, pari alla metà del valore ordinario di borsa.

Entro il 31 dicembre 2011 sarà erogata la prima quota di borsa di studio, non inferiore alla metà del valore totale della borsa assegnata, agli studenti “in sede” e “pendolari”; entro la stessa data, agli studenti “fuori sede” sarà erogata una quota di borsa di studio non inferiore alla metà del valore della borsa da “pendolare”. A seguito del riconoscimento della posizione di “fuori sede”, con la erogazione della seconda rata della borsa di studio, verrà effettuato il saldo della borsa di studio assegnata.

L’ESU si riserva di procedere all’accertamento, di concerto con le competenti università, della data di iscrizione degli studenti per l’a.a. 2011/2012. L’iscrizione deve essere effettuata entro il termine fissato dai regolamenti universitari, senza versamento di mora.

Agli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea per i quali è previsto l’accesso a numero programmato, la quota di borsa di studio sarà erogata previa verifica della avvenuta iscrizione entro lo specifico termine previsto dall’Università senza pagamento di mora. A tal fine, lo studente può presentare copia della ricevuta di iscrizione alla Università.

Dopo l’approvazione delle graduatorie definitive e, comunque, entro il 30 giugno 2012, sarà erogata la seconda rata della borsa di studio agli studenti iscritti agli anni successivi al primo.

A tutti gli studenti risultati beneficiari di borsa di studio od idonei non beneficiari, è riconosciuto il rimborso della tassa regionale per l’anno accademico di riferimento pari ad € 70,00.

Agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, risultati idonei non vincitori di borsa di studio, è concesso il servizio di ristorazione gratuito nel periodo compreso tra la pubblicazione delle graduatorie provvisorie ed il 30 settembre 2012, secondo le seguenti modalità:

- studenti “in sede” o “pendolari”: un pasto giornaliero per tutti i giorni di apertura dei servizi;
- studenti “fuori sede”: due pasti giornalieri per tutti i giorni di apertura dei servizi.

Il servizio sarà rimborsato solo a fine anno accademico - relativamente ai pasti di cui si è realmente usufruito - per una cifra non inferiore a € 10,00. In nessun caso il servizio non fruito dà diritto a rimborso.

In caso di revoca dell' idoneità alla borsa di studio, l'importo corrispondente al valore dei pasti gratuiti fruiti deve essere rimborsato secondo la fascia tariffaria di appartenenza.

I mandati di pagamento non riscossi entro il 31 dicembre dell'anno di emissione sono riemessi una sola volta. Lo studente che non provveda alla riscossione entro 6 mesi dalla data di riemissione decade dal diritto alla quota in contanti.

ART. 10 *Integrazioni di borsa di studio*

Lo studente borsista che consegua il titolo di studio di laurea o di laurea specialistica/magistrale nell'a.a. 2011/2012, **con votazione pari o superiore a 105/110**, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.

Per gli studenti disabili il diritto a beneficiare del premio di laurea si determina con il conseguimento del suddetto diploma entro il 1° anno fuori corso.

Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a garantire l'integrazione a tutti gli studenti aventi diritto, si procederà alla formulazione di una graduatoria definita in ordine decrescente sulla base del voto di laurea. A parità di condizione prevale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui all'art. 5 del presente bando, più basso.

In ogni caso, l'integrazione è concessa per una sola volta nell'arco della carriera universitaria e non è cumulabile con altro beneficio.

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall'ESU, dovrà essere inoltrata alla sede dell'ESU , corredata dal certificato di laurea

ART. 11
Mobilità internazionale

Gli studenti idonei alla borsa di studio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto ad un'integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di progetti promossi dall'Unione Europea che di proposte anche non comunitarie che si svolgono nell'anno accademico 2011/2012.

L'integrazione è concessa per una sola volta per ciascun corso di cui all'art. 2 del presente bando a condizione che lo studente sia idoneo alla borsa di studio nell'anno accademico nel quale partecipa ai programmi di mobilità e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

Le integrazioni sono attribuite anche ai laureati coinvolti in progetti di mobilità nell'ambito del programma europeo *Leonardo* ed iniziative similari, che risultino laureati da non più di un anno all'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

L'integrazione alla borsa di mobilità è pari a € 500 per ogni mese di permanenza all'estero, sino ad un massimo di n. 10 mesi. Le integrazioni non vengono erogate per frazioni di mese inferiori a quindici giorni.

In mancanza di idonea documentazione attestante il periodo di mobilità effettuato e/o i riconoscimenti accademici da parte delle Università, l'integrazione è revocata e si procede al recupero delle somme eventualmente percepite. In caso di interruzione del periodo di mobilità previsto, l'integrazione è erogata sulla base del periodo di mobilità effettuato, previa verifica dei riconoscimenti accademici da parte delle Università.

Non sono erogate integrazioni per gli eventuali periodi di mobilità effettuati oltre a quelli previsti in sede di assegnazione della borsa di mobilità.

Dall'importo di predetta integrazione è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale, anche non comunitario.

ART. 12
Formulazione delle graduatorie

Le graduatorie degli idonei alla borsa di studio vengono determinate come segue:

- **Primi anni:** approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, a prescindere dal corso di studio prescelto, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il diritto allo studio Universitario. A parità di I.S.E.E. o I.S.E.E.U. prevale il voto del diploma di maturità. Se si verificano ulteriori situazioni di parità il beneficio è concesso allo studente con nucleo familiare più numeroso e infine al più anziano di età.
- **Anni successivi al primo:** valutando il merito complessivo risultante dal punteggio ottenuto sulla base della somma dei singoli voti riportati negli esami superati, moltiplicata per la somma dei crediti attribuiti ai singoli esami stessi. Ad. Es. se uno studente ha superato 4 esami con votazione di 24, 26, 28, 30, e con crediti pari a 6, 5, 6, 8, avrà quale somma voti 108 e come somma crediti 25, ed il punteggio con cui sarà collocato in graduatoria sarà pari a 2.700 (108 x 25). Il conseguimento della lode non comporta l'attribuzione di nessun punteggio aggiuntivo per il calcolo della somma dei voti. Al fine di poter indicare con esattezza il numero dei crediti conseguiti, gli studenti devono attenersi a quanto indicato nei rispettivi ordinamenti universitari. Si precisa che, per gli esami costituiti da più moduli, vanno considerati i crediti ed i voti relativi ai singoli moduli e non i crediti ed i voti dell'esame accorpante.

A parità di merito la posizione in graduatoria è determinata con riferimento all'I.S.E.E. o I.S.E.E.U., in caso di ulteriore parità il beneficio è concesso allo studente con nucleo familiare più numeroso e infine al più anziano di età.

Le graduatorie degli anni successivi al primo sono formulate assegnando le borse di studio in proporzione al numero degli idonei, quali risulteranno sulla base delle graduatorie provvisorie, distinte per facoltà, corso di laurea ed anno di corso, garantendo, in ogni caso, l'attribuzione di almeno una borsa di studio per ogni corso di laurea e anno di corso, ove vi sia almeno uno studente risultato idoneo senza l'utilizzo di bonus.

- Gli studenti con disabilità non inferiore al 66% concorrono in un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per facoltà, corso di studi e anno d'iscrizione, ordinati in modo crescente secondo l'I.S.E.E. o I.S.E.E.U. Se si verificano situazioni di parità, la precedenza è concessa allo studente con nucleo familiare più numeroso e infine al più anziano d'età.

ART. 13
Cause d'incompatibilità

Ai fini del presente bando, la borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio o benefici, comunque denominati, concessi a qualsiasi titolo per l'a.a. 2011/2012 da Enti pubblici e/o privati, anche in data successiva a quella della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. In tal caso, lo studente dovrà optare per uno solo dei benefici, dandone tempestiva comunicazione all'ESU.

Lo studente è, in ogni caso, tenuto a dichiarare eventuali altri benefici in godimento per l'anno accademico 2011/2012 al momento della loro concessione, pena la revoca della borsa di studio e il recupero delle somme erogate e dei servizi fruiti.

Lo studente straniero che gode per l'anno 2011/12 delle provvidenze a favore di studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari, nel caso risulti vincitore di borsa di studio per l'anno accademico 2011/2012, dovrà optare per una sola delle provvidenze.

Art. 14
Cause di revoca

La borsa di studio e l'idoneità sono revocate:

- agli studenti che si trasferiscono ad altra sede universitaria nel corso dell'anno accademico 2011/2012 fino alla data del 30/9/2012;
- agli studenti che rinunciano agli studi nel corso dell'anno accademico 2011/2012 fino alla data del 30/9/2012;
- agli studenti che non risultano iscritti presso le Università, per l'a.a. 2011/12, entro il termine fissato dai regolamenti universitari per l'iscrizione senza pagamento di mora;
- agli studenti che in sede di riscontro del merito con le Università non risultano in possesso dei requisiti di merito (crediti-voti) come fissati dal presente bando;
- agli studenti non ammessi alla frequenza dell'anno di corso per il quale hanno richiesto la borsa di studio.

La borsa di studio e l'idoneità sono revocate agli studenti del primo anno di corso che, entro il **30 novembre 2012**, non abbiano conseguito i seguenti requisiti di merito minimi:

- a) per gli iscritti a corsi attivati prima dell'attuazione del D.M. 509: venti crediti;

b) per gli iscritti a corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale attivati in attuazione del D.M. 509: almeno venti crediti riconosciuti per il corso di studio a cui sono stati iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si sono iscritti nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

In caso di revoca della borsa di studio e dell'idoneità, devono essere rimborsate le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi gratuiti goduti. L'importo corrispondente al valore dei pasti gratuiti fruiti deve essere rimborsato secondo la fascia tariffaria di appartenenza.

Il diritto a fruire dei servizi gratuiti previsti nell'ambito della borsa di studio cessa dopo dieci giorni dalla data di conseguimento della laurea o del diploma.

Lo studente beneficiario di borsa di studio, che rinuncia agli studi, deve darne immediata comunicazione all'ESU che provvederà al recupero delle somme riscosse.

ART. 15 ***Cause di esclusione***

Non possono ottenere la borsa di studio gli studenti che :

- siano già in possesso di altra laurea di pari livello;
- abbiano già beneficiato di borsa di studio per lo stesso anno di corso di quello di iscrizione per l'a.a. 2011/2012;
- presentino la domanda oltre il termine e non secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente bando;
- presentino la domanda non sottoscritta;
- presentino domanda priva di copia del documento di identità;
- presentino la domanda priva di attestazione riportante il calcolo della situazione patrimoniale e reddituale rilasciata da un CAF autorizzato - convenzionato o non convenzionato con l'ESU Molise.
- **attestazioni rilasciate dai CAF prive di timbro e firma del CAF.**
- non soddisfino i requisiti di merito ed economici previsti dal bando;
- che presentino domanda contenente dati non congrui per il calcolo del merito (anno di immatricolazione, anno di iscrizione non rispondenti);
- non abbiano provveduto alla restituzione di somme dovute all'ESU a seguito di formale richiesta o che abbiano dichiarato il falso e/o siano incorsi in provvedimenti disciplinari.

ART.16
Controlli sulle autocertificazioni

Gli accertamenti sulle condizioni di merito sono effettuati sulla totalità degli studenti idonei sulla base dei dati forniti dalle Università. Gli studenti sono, pertanto, invitati a verificare che gli esami sostenuti o i crediti conseguiti siano stati regolarmente registrati.

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, l'ESU attiverà le procedure di controllo della veridicità delle dichiarazioni relative alle condizioni economiche e del nucleo familiare previste dall'art.4, comma 10, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, svolgendo le verifiche necessarie, anche con controlli a campione, su un numero minimo di domande pari al 20% degli idonei.

Gli studenti le cui domande saranno selezionate per i controlli a campione dovranno presentare la documentazione richiesta dall'Ente.

La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine comunicato dall'ESU comporterà la revoca dei benefici concessi e il rimborso delle eventuali somme percepite.

Le dichiarazioni ISEE che risulteranno pari a 0 saranno inviate alla Guardia di Finanza per essere sottoposte a controllo.

Dell'attività di controllo non sarà data comunicazione, ritenendosi così soddisfatte le condizioni previste dagli Artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Lo studente che a seguito di indagini effettuate risulti abbia dichiarato il falso o presentato dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo percepito o della tariffa relativa al servizio illecitamente goduto e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 390/91, l'ESU provvederà inoltre, ad inviare gli elenchi dei beneficiari all'Amministrazione Finanziaria per gli adempimenti previsti all'art. 23 della medesima legge.

ART 17

Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata on line collegandosi al sito internet dell'Ente www.esu.molise.it , seguendo le indicazioni ivi riportate.

Lo studente che, dopo aver iniziato la immissione dei dati, si trovi in difficoltà, può mettersi in contatto con il numero telefonico **0874-698146** o all'indirizzo e-mail:borse@esu.molise.it.

Per presentare domanda di borsa di studio non è indispensabile essere già iscritti all'Università per l'a.a. 2011/2012; per ottenere i benefici è tuttavia necessario perfezionare l'iscrizione entro i termini previsti dall'Università senza pagamento di mora.

Per poter essere inseriti nelle graduatorie è necessario compilare integralmente la domanda ed eseguire correttamente la procedura di invio.

Le domande compilate e/o pervenute in modo errato non saranno accettate.

Per poter compilare la parte della domanda relativa al requisito economico, gli studenti devono essere in possesso della attestazione: ISEE o l'ISEEU (nei casi previsti ai punti 7-8 e 9 dell'art 5) **relativa ai redditi e alla situazione patrimoniale del 2010**. I dati contenuti nell'attestazione devono essere inseriti nella domanda on-line di partecipazione al concorso seguendo le modalità indicate nella domanda stessa.

Completata la fase di inserimento, dopo la conferma e la stampa, la domanda non può più essere modificata dallo studente .

Termini perentori per la presentazione della domanda

La domanda on-line per la partecipazione al concorso per la concessione della borsa di studio deve essere compilata e confermata improrogabilmente entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 settembre 2011.

Si evidenzia che dopo tale ora non sarà più possibile compilare via Internet il modulo di domanda, anche se in fase di compilazione e/o ultimazione.

La stampa della domanda on-line, debitamente sottoscritta, corredata della prescritta documentazione, dovrà essere spedita, a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, **entro il giorno 25 settembre 2011**. A tal fine, farà fede la data del timbro postale di partenza. In ogni caso, non saranno prese in considerazione le domande che, pur inviate nel termine, non siano pervenute all'ESU **entro 7 (sette) giorni** dalla data di scadenza del bando. L'ESU declina ogni responsabilità derivante da disguidi e/o ritardi postali.

Il mancato rispetto di uno dei termini di scadenza summenzionati comporta l'esclusione dal concorso.

Per agevolare la partecipazione al concorso da parte degli studenti che non abbiano la possibilità di compilare e trasmettere la domanda mediante attrezzatura propria, dall' 1/9/2011 sarà disponibile presso le sedi dell'ESU site in: Campobasso, via Zurlo 2/A e Termoli, via Duca degli Abruzzi, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici, idonea attrezzatura informatica mediante la quale gli interessati potranno compilare la domanda. **Si precisa che nella compilazione della domanda non verrà prestata assistenza da parte del personale dell'Ente.**

ART.18

Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi

Le graduatorie provvisorie relative al concorso per la concessione delle borse di studio saranno pubblicate, entro il mese di ottobre 2011, presso l'ESU, Trav. Via Zurlo n. 2/A, Campobasso, e trasmesse di competenza alla sede Termoli, via Duca degli Abruzzi. Le graduatorie potranno essere inoltre visionate sul sito Internet www.esu.molise.it

Entro il termine perentorio di **10 (dieci) giorni** dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, lo studente interessato potrà proporre istanza di opposizione o di rettifica dei dati dichiarati nella domanda.

L'istanza di rettifica potrà attenersi esclusivamente ai dati relativi al reddito ed al merito. Non è consentita istanza intesa a produrre e/o completare la documentazione non prodotta con la domanda. L'istanza, in carta semplice, corredata di documentazione che consenta di accertare la veridicità della eventuale modifica richiesta, dovrà essere inviata a mezzo servizio postale, con Raccomandata A.R., esclusivamente presso il seguente indirizzo: "Ente per il Diritto allo Studio Universitario, Trav. Via Zurlo n. 2/A, 86100 Campobasso" oppure presentata direttamente presso l'ESU (sede di Campobasso). Per le istanze inviate a mezzo servizio postale farà fede la data del timbro postale di partenza. In ogni caso, non saranno prese in considerazione le istanze che, pur inviate nel termine, non siano pervenute all'ESU entro 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza del termine stesso. L'ESU declina ogni responsabilità derivante da disguidi e/o ritardi postali.

L'esito dell'istanza sarà reso noto con la pubblicazione delle graduatorie definitive che pertanto, varrà come comunicazione agli studenti interessati.

Le graduatorie definitive del concorso saranno pubblicate presso le sedi dell'ESU di Campobasso e di Termoli. Le stesse saranno consultabili sul sito Internet www.esu.molise.it.

La pubblicazione presso le sedi dell'ESU e sul sito internet dell'Ente delle graduatorie provvisorie e definitive vale, a tutti gli effetti, come comunicazione agli studenti interessati. Nessuna comunicazione sarà inviata per posta.

Avverso le suddette graduatorie definitive è esperibile esclusivamente il ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Molise.

ART. 19
Trattamento dei dati personali

I dati dichiarati, nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta dal presente bando, sono destinati al complesso delle operazioni, svolte anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate all'elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e per l'accesso ai servizi mensa.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso e la mancata presentazione determina l'esclusione dai benefici.

I dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di veridicità e di conformità, ed alle Università e Istituti di grado universitario competenti.

I dati riparametrati di reddito ed i dati finali di merito, necessari per la formulazione delle graduatorie e per la loro trasparenza, sono pubblici.

Il titolare del trattamento dei dati è l'ESU, con sede in Campobasso, Trav. Via Zurlo n. 2/A.

ART. 20
Norma finale e di rinvio

L'ESU in deroga a quanto stabilito nel presente bando di concorso si riserva la facoltà di richiedere a tutti gli studenti, nonché agli uffici universitari preposti, le informazioni utili alla definizione del possesso dei requisiti necessari alla partecipazione al concorso.

L'Ente, a suo insindacabile giudizio si riserva inoltre, la facoltà di modificare e/o integrare le norme del presente bando ed anche di assumere eventuale provvedimento di ritiro.

Per quanto non previsto o non completamente regolamentato, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e nel D.P.C.M. 30 aprile 1997, emanati ai sensi dell'art.4 della legge n.390 del 1991, e nella L.R. n. 1 del 9/1/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

